

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5664 del 23/11/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO _ ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE _ MARABINI VILMER _ RINNOVO DI CONCESSIONE UNIFICATA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE MARZENO E SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E TRATTAMENTI FITOSANITARI IN LOCALITA' S LUCIA _ COMUNE DI FAENZA (RA)_ PROCEDIMENTO N RAPPA0615/12RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5822 del 23/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE – MARABINI VILMER - RINNOVO DI CONCESSIONE UNIFICATA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE MARZENO E SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E TRATTAMENTI FITOSANITARI, IN LOCALITA' S. LUCIA - COMUNE DI FAENZA (RA). PROCEDIMENTO N. RAPPA0615/12RN01.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PRESO ATTO

- della determinazione dirigenziale regionale n.15985 del 30/11/2007 con cui è stata assentita alla ditta Marabini Vilmer CF MRBVMR56R09D458T, la concessione per la derivazione di acque superficiali dal Torrente Marzeno, in loc S.Lucia del comune di Faenza (RA) e la contestuale autorizzazione alla realizzazione di un invaso in loc. Sarna fondo Fratte nel comune di Faenza (RA) al fg 249 mappale 164, con scadenza al 31 dicembre 2011;

- della determinazione dirigenziale regionale n.15574 del 02/12/2008 con cui è stata assentita alla ditta Marabini Vilmer CF MRBVMR56R09D458T, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, in loc S. Lucia del comune di Faenza (RA) ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2010;
- della domanda di rinnovo unificata pervenuta il 30/12/2011 registrata al protocollo Regionale PG/2012/0003375 del 09/01/2012 con cui Marabini Vilmer, c.f. MRBVMR56R09D458T residente in via Castel Leone 5 nel Comune di Forlì (FC), ha richiesto il rinnovo con l'unificazione delle concessioni RAPP0615/12RN01 e RA01A0906/07RN02;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito negli atti di concessione oggetto di rinnovo, di cui alle determinazioni regionali n.015985/2007 per RAPP0615 e n. 015574/2008 per RA01A0906/07RN02;
- il prelievo superficiale è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza a seguito di presentazione di domanda di rinnovo entro il termine previsto, mentre per quanto riguarda il prelievo di acqua sotterranea, trattandosi di un rinnovo presentato in ritardo, la valutazione è stata effettuata come nuovo prelievo;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99; preso atto del Nulla Osta Idraulico - Det. Dirigenziale n.966 del 16/03/2018 espresso con prescrizioni dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna;

PRESO ATTO che i prelievi oggetto di concessione non rientrano in zona **SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;**

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi di cui trattasi che ricadono:

per il prelievo da Torrente Marzeno:

- sez chiusura: immissione Lamone codice 080300000000 3 ER;

DMV medio maggio/settembre 0,21 mc/s

DMV medio ottobre/aprile 0,33 mc/s

STATO chimico: BUONO;

STATO ecologico: CATTIVO;

Corpo idrico non in stress idrico;

per il prelievo da acque sotterranee:

-corpo idrico libero e confinato inferiore - Pianura Alluvionale - confinato inferiore

-codice: 2700ER-DQ2-PACI

-STATO chimico SQUAS: BUONO

-STATO qualitativo SCAS: BUONO

-Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari per un comparto irriguo dichiarato di circa 14.60.00 Ha per irrigazione a goccia di Ha 10.60.00 a vite, di Ha 01.00.00 a susine, di Ha 01.00.00 ad actinidia e di Ha 01.00.00 a Kaki; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 13.981 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 82,00 in data 30/12/2011, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2020;

- a titolo di integrazione dei depositi cauzionali già versati in data 02/01/2006 pari a euro 51,65 per il procedimento RA01A0906 e in data 15/01/2008 pari ad euro 51,65 per il procedimento RAPP0615, la somma pari a euro 146,70 in data 16/11/2020, per un totale di euro 250,00;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con unificazione delle concessioni richieste da Marabini Vilmer, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare e unificare nel procedimento RAPP0615, fatti salvi i diritti di terzi, a Marabini Vilmer C.F. MRBVMR56R09D458T le concessioni per i prelievi di acqua pubblica superficiale e sotterranea aventi le seguenti caratteristiche:

- per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Torrente Marzeno in destra idraulica (cod risorsa RAA10075): ubicato in comune di Faenza (RA) loc S. Lucia, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 249 antistante mapp 13; coordinate UTM RER x:730.411 Y:902.677 ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari, avente una portata massima di 50,00 l/s ed un volume annuo di prelievo pari a 12.606 mc per il riempimento di un vaso;

- per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod risorsa RAA6229): ubicato in comune di Faenza (RA) loc S.Lucia identificato al NCT di detto comune al Fg 249 mappale 239 (ex 164), coordinate UTM RER x:730.518 y:902.598 ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari avente una profondità di m 30,00, una portata massima di 2,00 l/s e un prelievo annuo massimo di prelievo pari a 1.375 mc;
 - utilizzo delle risorse unificate ad uso irrigazione agricola e trattamenti;
 - portata massima complessiva di esercizio l/s 52,00 di cui 50,00 l/s per il prelievo da Torrente Marzeno e 2,00 l/s per il prelievo da pozzo;
 - volume complessivo pari a mc/annui 13.981 di cui 12.606 mc per il prelievo da Torrente Marzeno e 1.375 mc per il prelievo da pozzo;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/11/2020 (PG/2020/168624 del 20/11/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite, che sostituisce quello approvato in precedenza;
 4. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 966 del 22/03/2018, di cui è stata consegnata copia semplice al momento dell'invio del disciplinare per la sottoscrizione;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 57,22 euro.
 6. di quantificare l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale in euro 146,70, per un totale di euro 250,00;

7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione unificata per il prelievo di acqua pubblica superficiale e sotterranea per uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari rilasciata a Marabini Vilmer, C.F. MRBVMR56R09D458T (codice procedimento RAPPAA0615/12RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico - Torrente Marzeno sez chiusura: Immissione Lamone (cod 080300000000 3 ER), avviene in destra idraulica mediante n.1 pompa mobile in località S. Lucia del comune di Faenza (RA) avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA10075, Foglio 249 antistante mapp 13;
- coordinate UTM RER x: 730.411 y:902.677;
- elettropompa mobile con portata di l/s 50,00 e potenza kW 75;
- tubo di pescaggio e tubo di mandata entrambi con diametro di circa mm 120;

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico libero e confinato inferiore - Pianura Alluvionale - confinato inferiore (codice: 2700ER-DQ2-PACI), avviene mediante n.1 pozzo avente le seguenti caratteristiche:

- codice RAA6229, Foglio 249 mappale 239;
- coordinate UTM RER x:730.518 y:902.598;
- profondità di m 30,00 e diametro del pozzo pari a 1000 mm;
- elettropompa sommersa avente potenza di 1,5 kW
- portata massima di prelievo pari a 2,00 l/s;
- prelievo annuo massimo pari a 1.375 mc;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari per un comparto irriguo dichiarato di circa 14.60.00 Ha per irrigazione a goccia di Ha 10.60.00 a vite, di Ha 01.00.00 a susine, di Ha 01.00.00 ad actinidia e di Ha 01.00.00 a Kaki e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 52,00 di cui 50,00 l/s per il prelievo dal Torrente Marzeno e 2,00 l/s per il prelievo da pozzo;
- volume annuo complessivo pari a mc 13.981 di cui 12.606 mc dal Torrente Marzeno e 1.375 mc da pozzo;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,21 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,33 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
2. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale sia per il prelievo superficiale che per quello sotterraneo e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente

l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

3. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
4. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

– SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 966 DEL 22/03/2018

- << 1. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente.*
2. *E' vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.*
3. *Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell' acqua*

dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.

4. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità delle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.

5. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

6. Gli estremi della concessione dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.

7. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

8. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati L'Amministrazione Regionale resta

sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovrebbero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Ravenna.

9. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

10. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.

11. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

12. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel

corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

13. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

14. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Ravenna, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale e totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione

prevista dalle norme richiamate".>>

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpaè Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpaè Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rinnovata fino al 31 dicembre 2029;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.